



COMUNE DI NOCI
PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE C.C. N. 3 DEL 22/01/2010

SETTORE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

“PIANO CASA”

REGOLAMENTO

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

**DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 3 e 4
DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2009, N. 14 e ss. mm. ii.**

*“Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per
il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”*

**NEGLI AMBITI TERRITORIALI ESTESI DI TIPO “B” DEL
P.U.T.T./Paesaggio, APPROVATO CON DELIBERA G.R., N. 1748/2000
E PER GLI IMMOBILI RICADENTI IN AREE SOTTOPOSTE A
VINCOLO PAESAGGISTICO
AI SENSI DELLA LEGGE N. 1497/1939**

Gebide

REGOLAMENTO

1. FINALITÀ E AMBITI DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento ha la finalità di disciplinare l'applicazione della l.r. 30 luglio 2009, n. 14 (*Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale*):
 - a) negli ambiti territoriali estesi di tipo "B" del PUTT/P approvato con deliberazione della giunta regionale n.1748 del 15 dicembre 2000;
 - b) per gli immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali).
2. L'operatività della legge nelle aree e per gli immobili di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si sostanzia nella possibilità di procedere ad interventi straordinari di ampliamento o di demolizione e ricostruzione – con incremento volumetrico – degli edifici che riscontrino positivamente i requisiti di cui all'articolo 2.

2. REQUISITI DEGLI EDIFICI

1. La legge, ai sensi del presente regolamento, opera per gli edifici:
 - a) che risultino esistenti alla data del 3 agosto 2009;
 - b) che risultino regolarmente accatastati - ai sensi del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con regio decreto 8.10.1931 n. 1572 - alla data del 31 marzo 2009;
 - c) di *volumetria* complessiva non superiore a 1'000 metri cubi con destinazione d'uso residenziale, per gli interventi di cui all'art.3 della L.R. n.14/2009.
2. Altresì, sempre ai sensi del presente regolamento, la legge opera anche per gli edifici che devono essere accatastati al nuovo catasto edilizio urbano, ai sensi del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, "*Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano*", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, a condizione che entro il termine perentorio del 28.02.2010, vengano presentate idonee dichiarazioni al competente ufficio dell'Agenzia del territorio per l'accatastamento o per la variazione catastale.
3. In ogni caso la legge non opera:
 - a) sugli immobili definiti di valore storico, culturale e architettonico dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali;

- b) sugli immobili inclusi nell'elenco di cui all'articolo 12 della l.r. 10 giugno 2008, n. 14, "Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio";
 - c) sugli immobili di interesse storico, vincolati ai sensi della parte II del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".
4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2), lett. d), della legge, il presente regolamento disciplina i casi in cui la stessa possa operare:
- a) su edifici situati in aree ricadenti in ambito territoriale esteso "B" ai sensi del PUTT/P approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000;
 - b) su edifici situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, "Protezione delle bellezze naturali".
5. Gli edifici di cui al comma 4, in presenza dei requisiti di cui al comma 1 o, alternativamente per i soli aspetti catastali, al comma 2, possono essere oggetto di applicazione della legge solo se gli stessi si trovino in condizioni di contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi.
6. Le condizioni di contrasto di cui al comma 5 sono valutate con riferimento alla disciplina del PUTT/P approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000.
7. L'applicazione della legge agli edifici di cui al comma 4 è subordinata, per tassativa disposizione della legge medesima, alla condizione – ulteriore rispetto a quelle ordinariamente previste dalla legge – che gli interventi siano realizzati utilizzando, sia per le parti strutturali sia per le finiture, materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi.

3. REQUISITI DELLE AREE

- 1. Allorquando gli edifici riscontrino positivamente i requisiti di cui all'articolo 2, la legge, opera, ai sensi del presente regolamento, con riferimento al differente regime giuridico delle aree su cui sono ubicati gli edifici medesimi, suddivise secondo quanto indicato al comma 4 dell'articolo 2.
- 2. Il regime giuridico delle aree è definito dagli strumenti della pianificazione territoriale e dagli atti di governo del territorio vigenti alla data di rilascio del permesso di costruire o, in presenza dei presupposti di legittimità, alla data in cui acquisisce efficacia la denuncia di inizio attività.
- 3. La legge, in ogni caso, non opera nelle aree ricadenti negli ambiti estesi di tipo "B" del PUTT/Paesaggio limitatamente alle aree sottoposte ai seguenti stati giuridici:

- a) nelle oasi istituite ai sensi della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria";
- b) nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- c) negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e a elevata o molto elevata pericolosità geomorfologica (o ad essi assimilabili) dai piani stralcio di bacino di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", o dalle indagini geologiche allegare agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, salvo che per gli interventi di cui all'articolo 4 riguardanti edifici esistenti che siano oggetto di ordinanze sindacali tese alla tutela della pubblica e privata incolumità e che insistono in zone territoriali omogenee nelle quali gli strumenti di pianificazione vigenti consentano tali tipi di interventi

4. INTERVENTI STRAORDINARI DI AMPLIAMENTO

- 1. Possono essere ampliati, nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque per non oltre 200 metri cubi, gli edifici residenziali e quelli rurali a uso abitativo di volumetria non superiore a 1.000 metri cubi, alle condizioni e con le modalità seguenti:
 - a) sono computabili solo i volumi legittimamente realizzati. Le volumetrie per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (*Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie*), alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*), e al decreto - legge 30 settembre 2003, n. 269 (*Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono computate ai fini della determinazione della volumetria complessiva esistente. Nel caso in cui detta sanatoria sia stata rilasciata per ampliamenti di volumetria preesistente, la volumetria sanata deve essere detratta nel computo dell'ampliamento. Non devono essere detratte dal computo dell'ampliamento le volumetrie oggetto di sanatoria edilizia per mera variazione di destinazione d'uso;
 - b) l'ampliamento deve essere realizzato in contiguità fisica rispetto al fabbricato esistente, nel rispetto delle altezze massime e delle distanze minime previste dallo strumento urbanistico

vigente. Sono inderogabili le disposizioni in materia di altezze massime distanze minime di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno, 2 aprile 1968, n. 1444 (*Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765*);

c) l'ampliamento deve essere realizzato conformemente alle norme riportate all'articolo 4, comma 4, lettere a), b) e c), e commi 18, 19 e 20, estesi questi ultimi a tutti gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), numero 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (*Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia*), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni. In ogni caso, l'unità abitativa esistente interessata dall'ampliamento deve essere munita di finestre con vetrate con intercapedini di aria o di gas.

5. INTERVENTI STRAORDINARI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

1. Al fine di migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici destinati a residenza almeno in misura pari al 75 per cento della *volumetria complessiva*, con realizzazione di un aumento di volumetria sino al 35 per cento di quella legittimamente esistente alla data del 3 agosto 2009.
2. Sono computabili i volumi legittimamente realizzati e le volumetrie per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria di cui alle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, 23 dicembre 1994, n. 724 e 24 novembre 2003, n. 326.
3. Gli interventi di ricostruzione devono essere realizzati nel rispetto delle altezze massime e delle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici vigenti, fatti salvi gli interventi di delocalizzazione per i quali possono prevedersi altezze massime e distanze minime diverse da quelle prescritte dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché deroghe in materia di edificazione nelle fasce di rispetto delle strade comunali. In mancanza di specifica previsione in detti strumenti, si applicano altezze massime e distanze minime, comunque inderogabili, previste dal D.M. lavori pubblici 1444/1968.
4. L'incremento volumetrico previsto al comma 1 si applica a condizione che la ricostruzione venga realizzata secondo i criteri di edilizia sostenibile indicati dalla legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 (*Norme per l'abitare sostenibile*). A tal fine, l'edificio ricostruito deve

acquisire almeno il punteggio 2 nello strumento di valutazione previsto dalla l.r. 10 giugno 2008, n. 13 e dotarsi della certificazione di cui all'articolo 9 della stessa legge prima del rilascio del certificato di agibilità.

5. Agli interventi di ricostruzione si applicano le norme previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (*Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche*).

6. REGIME DEI TITOLI EDILIZI

1. Tutti gli interventi previsti dagli articoli 4 e 5 sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività (*DIA*), ai sensi dell'articolo 22 del t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con d.P.R. 380/2001, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, o, in alternativa, mediante permesso di costruire (*PdC*).
2. Il rilascio del *P. di C.* o l'efficacia della *DIA* per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 4 e 5 sono subordinati:
- a) alla corresponsione del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con d.p.r. 380/2001, come modificato dall'articolo 1 del d.lgs. 301/2002 e dall'articolo 40, comma 9, della legge 1 agosto 2002, n. 166;
 - b) alla cessione delle aree a *standard* in misura corrispondente all'aumento volumetrico previsto. Il comune può prevedere che l'interessato, qualora sia impossibile reperire in tutto o in parte dette aree, in alternativa alla cessione (totale o parziale), provveda al pagamento, secondo il valore riportato nella delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 23.11.2009 ;
 - c) al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura minima di 1 metro quadrato ogni 10 metri cubi della volumetria realizzata, nel caso degli interventi di cui all'articolo 3 della volumetria realizzata con l'ampliamento e, nel caso degli interventi di cui all'articolo 4, della volumetria complessiva, volume preesistente e aumento volumetrico, realizzata con la ricostruzione. Il rapporto di pertinenza, garantito da atto da trasciversi nei registri immobiliari, è impegnativo per sé e per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo.
 - d) all'acquisizione di tutti gli assensi ordinariamente prescritti;
 - e) al rispetto delle normative tecniche per le costruzioni con particolare riferimento a quelle antisismiche.

3. Solo nel caso di interventi di cui all'articolo 4, qualora sia dimostrata l'impossibilità ad assolvere l'obbligo di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo gli ampliamenti sono consentiti previo versamento al Comune di una somma pari al costo base di costruzione, così come stabilito dalla Delibera di C.C. n.57 del 23.11.2009.
4. Per il computo delle volumetrie degli interventi previsti dagli articoli 4 e 5 si applicano gli indici e i parametri di cui all'articolo 11 della l.r. 13/2008.
5. Con la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 4 e 5 non è ammesso il cambio di destinazione d'uso.

7. MODALITÀ OPERATIVE

Interventi straordinari di ampliamento (art. 3. L.R. n. 14/2009).

(nei limiti del 20% della volumetria complessiva e comunque non oltre 200 mc. degli edifici residenziali di volumetria non superiore a 1.000 mc)

Gli interventi di ampliamento sono consentiti in estensione a quanto previsto dalla L.R. 14/09 giusta deliberazione C.C. n.57 del 23.11.2009 anche su edifici residenziali - ricadenti in ambiti territoriali estesi di tipo "B" del PUTT/P. e su immobili ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico (ai sensi delle legge 1497/39) - a condizione che gli stessi siano in contrasto con le qualità del paesaggio.

Per contrasto con le qualità del paesaggio, si intende:

- la presenza su tutto o su parte dell'immobile di murature, pilastri, solai, sbalzi, lesene, modanature in calcestruzzo semplice o armato, oppure verande, tetti a falde con materiali diversi da quelli della tradizione locale;
- l'uso di materiali e tecniche costruttive difforni da quelle tradizionali locali;
- l'accentuato degrado fisico tale da pregiudicare il contesto ambientale circostante e l'identità del manufatto stesso;
- la documentata insufficienza degli interventi di restauro e risanamento conservativo per rendere il manufatto staticamente idoneo.

Tale elencazione è da considerare meramente esemplificativa e non esaustiva.

Gli interventi di ampliamento sugli immobili che presentano le caratteristiche come sopra indicate, saranno consentiti alle seguenti condizioni:

- oltre a quanto previsto dalla L.R. 14/2009, anche a condizione della eliminazione sul preesistente fabbricato di tutti gli elementi e/o opere di contrasto come sopra indicati e prescrivendo l'armonizzazione del preesistente edificio con il nuovo ampliamento attraverso l'utilizzo di finiture, materiali e tipi architettonici simili fra di loro e legati alle caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi;
- l'ampliamento deve essere realizzato in contiguità fisica rispetto al fabbricato esistente senza occultamento del prospetto principale (art.3 comma 1 lett.b);
- l'ampliamento deve essere realizzato in conformità al D.Lgvo 15.08.05 n.192 (rendimento energetico in edilizia) (art. 3 comma 1 lett. c);
- l'ampliamento deve essere realizzato in conformità al D.P.R. 2.4.09 n. 59 regolamento del D.Lgvo 192/05 (art. 3 comma 1 lett. c);
- il progetto delle strutture deve essere riferito all'intero edificio valutando la struttura complessivamente risultante dall'esecuzione dell'intervento secondo le indicazioni della normativa tecnica vigente previste per le costruzioni (art. 7 comma 2)
- l'unità abitativa interessata dall'ampliamento deve essere munita di finestre con vetrate con intercapedini di aria o gas (art. 3 comma 1 lett. c);
- corresponsione del contributo di costruzione (art. 5 comma 3 lett. a);
- cessione delle aree a standard o monetizzazione (art. 5 comma 3 lett. b);
- reperimento spazi per parcheggi, nel caso di impossibilità versamento al comune una somma pari al costo base di costruzione per mq. di spazio per parcheggio da reperire (art. 5 comma 3 lett. c);
- acquisizione di tutti pareri previsti per legge;

- rispetto delle altezze e delle distanze secondo l'art. 3 comma 1 lettera b) e art. 4 comma 3 della L.R. n. 14/2009;
- rispetto delle norme tecniche per le costruzioni con particolare riferimento a quelle antisismiche di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1626 del 15 Settembre 2009 pubblicata sul BURP n. 151 del 29.09.2009.

Resta inteso che gli ampliamenti in zona agricola, ai sensi L.R. 14/09, dovranno essere eseguiti nel rispetto integrale della tipologia e dei materiali originari quale pietra calcarea, ferro o legno limitatamente a strutture come pergolati, uniformandosi all'altezza dell'edificio esistente e secondo le linee guida indicate nella delibera di C.C. n. 42 del 22.6.2001 e i criteri generali per l'edificazione nelle zone agricole "E" del vigente PRG allegati al 3° PPA (del C.C. n. 32/2005 e n. 30/2008)

Si ribadisce che per gli ampliamenti in fascia di rispetto stradale saranno consentiti anche a una distanza inferiore a quella prevista dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e sue successive modifiche ed integrazioni e saranno consentiti solo qualora realizzati sul prospetto senza ampliamento del fronte esistente.

Particolare attenzione necessiterà porre all'applicazione dell'art. 3, comma 1 lett. b) della L.R. n. 14/2009; L'ampliamento deve essere realizzato in contiguità fisica, come già detto, rispetto al fabbricato esistente senza compromettere l'armonia estetica del fabbricato esistente che sarà dimostrata dal progettista incaricato con estremo rigore, attraverso la predisposizione di un fascicolo, da allegare alla richiesta del titolo abilitativo, contenente la documentazione fotografica dell'edificio e del contesto circostante dei luoghi, dei prospetti comparativi e del fotorendering dello stato ante e post intervento.

Tutti gli interventi consentiti con il presente regolamento che necessitano di tinteggiatura, dovranno essere di colore bianco o rosso tradizionale delle masserie oppure in base alle cromie esistenti di colore pastello tenue.

Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione (art. 4. L.R. n. 14/2009)

(la sostituzione e il rinnovamento, mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti al fine di migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente, con possibilità di aumentare, fino al

35% del volume legittimamente esistente di edifici ad uso residenziale almeno pari al 75% della volumetria complessiva)

Gli interventi di demolizione e ricostruzione su edifici residenziali in zone di tipo "B", non sono applicabili a quegli immobili che abbiano caratteristiche tipiche dei luoghi quali fabbricati a trulli, lamie, masserie e ai più limitati fabbricati a cummerse, ecc. ad eccezione di quei fabbricati che risultano in contrasto con le qualità paesaggistiche come precedentemente specificato.

a condizione che:

- a. vengano utilizzati sia per le parti strutturali sia per le finiture; materiali originari quale pietra calcarea, ferro o legno, limitatamente a strutture come pergolati, e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico culturali e paesaggistiche dei luoghi secondo le linee guida indicate nella delibera di C.C. n.42 del 22.6.2001 e i criteri generali per l'edificazione nelle zone agricole "E" del vigente PRG allegati al 3° PPA (dell C.C. n.32/2005 e n.30/2008);
- b. la ricostruzione avvenga secondo i criteri della L.R. 10.6.08 n. 13 (norme sull'abitare sostenibile);
- c. l'edificio ricostruito deve essere realizzato secondo i criteri di edilizia sostenibile di cui alla L.R. 13/08 che deve raggiungere il punteggio minimo 2 nello strumento di valutazione della stessa legge;
- d. obbligo di dotarsi del certificato di cui all'art. 9 L 13/08 prima del rilascio agibilità (certificazione di sostenibilità degli edifici);
- e. rispetto del D. M. Lavori Pubblici 14/06/89 n. 236- Barriere architettoniche;
- f. corresponsione del contributo di costruzione;
- g. cessione delle aree a standard o monetizzazione (delibera di C.C. n.57 del 23.11.2009) ;
- h. reperimento spazi per parcheggi, nel caso di impossibilità versamento al comune una somma pari a quanto stabilito con delibera di C.C. n.57 del 23.11.2009



- i. acquisizione di tutti pareri previsti per legge;
- j. rispetto delle altezze e delle distanze secondo l'art. 3 comma 1 lettera b) e art. 4 comma 3 della L.R. n. 14/2009;
- k. rispetto delle norme tecniche per le costruzioni con particolare riferimento a quelle antisismiche di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1626 del 15 Settembre 2009 pubblicata sul Burp n. 151 del 29.09.2009.

Resta inteso che gli interventi di demolizione e ricostruzione in zona agricola, ai sensi L.R. 14/09, dovranno essere eseguiti nel rispetto integrale della tipologia tradizionale locale, con dimostrazione attraverso la predisposizione di un fascicolo, da allegare alla richiesta del titolo abilitativo, contenente la documentazione fotografica dell'edificio e del contesto circostante dei luoghi, dei prospetti comparativi e del fotorendering dello stato ante e post intervento.

La demolizione e ricostruzione prevista dall'art. 4, deve avvenire sullo stesso sedime esistente o, comunque all'interno dell'area di pertinenza del fabbricato pre-esistente fatta eccezione per gli interventi di cui all'art. 7 bis della L.R. 14/09.

Nel caso di più fabbricati esistenti e dislocati su unico fondo, questi possono essere demoliti e ricostruiti e accorpati al fabbricato principale, nel rispetto delle norme circa le qualità paesaggistiche e costruttive.

Tutti gli interventi consentiti con il presente regolamento che necessitano di tinteggiatura, dovranno essere di colore bianco o rosso tradizionale delle masserie oppure in base alle cromie esistenti di colore pastello tenue.

Se non diversamente previsto dal dalla strumentazione urbanistica Comunale, la ricostruzione degli edifici potrà prevedere l'aumento del numero delle unità immobiliari fermo restando la verifica dei requisiti edilizi ed igienico sanitari, nonché degli standard urbanistici previsti dalle vigenti norme di Legge, Regolamenti e dalla strumentazione urbanistica.

8. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Nelle more di approvazione attuative delle norme regionali in materia di certificazione energetica la

rispondenza dell'ampliamento di cui all' art. 3 comma 1 lett. c) (D.L.g.vo 15.08.05 n. 192 (rendimento energetico in edilizia) D.P.R. 2.4.09 n. 59 regolamento del D.L.g.vo 192/05) deve essere dimostrata mediante attestato di qualificazione energetica, di cui al D.lgs. 195/05 modificato dal Dlgs. 311/06, asseverata dal direttore dei lavori e presentata contestualmente alla comunicazione di fine lavori. La mancanza costituisce impedimento al rilascio dell'agibilità dell'immobile (art.8 L.R.14/09);

L'applicazione della L.R. 14/09, nelle zone consentite secondo il presente regolamento, deve rispettare, inoltre, integralmente oltre a quanto indicato nella stessa legge anche il rispetto e conformità alle NTA del PUTT/P;

I titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi di cui alla L.R.14/09 sono quelli indicati all'art.1 comma 1.

A conclusione degli interventi di cui agli art. 3 e 4 - previsti dal presente Regolamento - contestualmente alla comunicazione di fine lavori, il direttore dei lavori dovrà produrre un certificato di collaudo finale sotto forma di perizia giurata attestante la conformità dell'opera realizzata al progetto presentato nonché il rispetto di tutte le condizioni previste dalla L.R. 14/09 e dal presente regolamento con allegata dettagliata documentazione fotografica ante e post intervento.

Le trasformazioni edilizie e urbanistiche attuate ai sensi della *legge*, nel periodo di validità della medesima, non interferiscono con i criteri di valutazione inerenti i provvedimenti di approvazione di piani esecutivi o di singoli progetti.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni della *legge*, nonché le disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabile.

